

CONVENZIONE

TRA

ARPEA

E

IL GRUPPO DI AZIONE LOCALE GAL VALLI DI LANZO CERONDA E CASTERNONE

per la delega di attività dell'organismo pagatore

PSR 2014-2020

TRA

l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), organismo pagatore regionale rappresentata dal Direttore, Dr. Valter Galante domiciliata ai fini della presente convenzione presso la sede in Torino, via Bogino 23

E

Il Gruppo di Azione Locale Valli Lanzo, Ceronda e Casternone s. cons. a r.l. (di seguito Organismo delegato) nella persona del rappresentante legale *pro-tempore* Claudio Amateis domiciliato ai fini della presente convenzione presso la sede in frazione Fè n. 2 Ceres (TO)

PREMESSO CHE

- l’Agenzia Regionale Piemontese per le Erogazioni in Agricoltura (ARPEA), istituita con legge regionale 21 giugno 2002, n. 16 e successive modificazioni ed integrazioni, è stata riconosciuta, con decreto del Ministero delle Politiche agricole alimentari e forestali n. 0001003 del 25 gennaio 2008, organismo pagatore regionale per l’erogazione degli aiuti agricoli previsti dalle disposizioni comunitarie a carico dei fondi FEAGA e FEASR;
- il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) della Regione Piemonte 2014-2020 è stato approvato dalla Commissione Europea con Decisione n. C (2015) 7456, del 28 ottobre 2015;

Richiamati

- il Regolamento (UE) n.1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, *“recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e che abroga il regolamento CE n. 1083/2006 del Consiglio”*;
- il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, ha introdotto le norme *“sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)*

- il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 all' art. 7 prevede che gli organismi pagatori, fatta eccezione per il pagamento, possono delegare i compiti relativi alla gestione ed al controllo delle spese finanziate dal fondo FEAGA e dal FEASR
- il Regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 è il provvedimento *“recante norme sui pagamenti diretti agli agricoltori nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune e che abroga il regolamento (CE) n. 637/2008 del Consiglio e il regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio”* e s.m.i.;
- il Regolamento (UE) n. 1310/2013 *“che stabilisce alcune disposizioni transitorie sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”*
- il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione, dell' 11 marzo 2014 il regolamento (CE) n. 1122/2009 recante *“modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 73/2009 del Consiglio per quanto riguarda la condizionalità, la modulazione e il sistema integrato di gestione e di controllo nell'ambito dei regimi di sostegno diretto agli agricoltori di cui al medesimo regolamento e che abroga il Reg. (CE) n. 796/2006) e il regolamento (UE) n. 65/2011 (che stabilisce modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio per quanto riguarda l'attuazione delle procedure di controllo e della condizionalità per le misure di sostegno dello sviluppo rurale”* e s.m.i.;
- il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 è il provvedimento *“che integra talune disposizioni del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie”* e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione del 17 luglio 2014 è il provvedimento *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR)”* e s.m.i.;
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 e s.m.i. della Commissione del 17 luglio 2014 è il provvedimento *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità”*
- il Regolamento Delegato (UE) 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014, in particolare alla lett. c) per cui la *“Delega” deve soddisfare il rispetto di determinate condizioni che devono comportare:*
 - ✓ un accordo scritto tra l'organismo pagatore e il soggetto delegato che deve specificare, oltre ai compiti delegati, la natura delle informazioni e dei documenti giustificativi da presentare

all'organismo pagatore, nonché i termini entro i quali devono essere forniti. L'accordo deve consentire all'organismo pagatore di rispettare i criteri per il riconoscimento;

- ✓ il permanere in capo all'organismo pagatore della responsabilità dell'efficace gestione dei fondi , nonché della legittimità e regolarità delle operazioni sottostanti, compresa la tutela degli interessi finanziari dell'Unione, e la dichiarazione e la contabilizzazione della spesa corrispondente
 - ✓ la definizione delle responsabilità e degli obblighi del delegato, soprattutto per il controllo e la verifica del rispetto della normativa dell'Unione)
 - ✓ la garanzia da parte dell'organismo pagatore che il delegato dispone di sistemi efficaci per espletare in maniera soddisfacente i compiti assegnati;
 - ✓ la conferma esplicita del delegato all'organismo pagatore che espleta effettivamente i compiti delegati ed i mezzi utilizzati;
 - ✓ la verifica periodica da parte dell'organismo pagatore volta ad accertare che l'attività delegata sia di livello soddisfacente e conforme alla normativa dell'Unione
- il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 è il provvedimento *“recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza”*
- il Regolamento (UE) n. 1393 del 4 maggio 2016 *“recante modifica del regolamento delegato (UE) n. 640/2014 che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità e s.m.i.”;*
- La Legge 241/90 e s.m.i. *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”*
- il Decreto Ministeriale 8 febbraio 2016 del MIPAAF reca la *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”* stabilisce, in particolare al Capo III, le *“Disposizioni specifiche per lo sviluppo rurale”* e al Capo IV le *“Disposizioni finali”* applicabili anche alle misure afferenti allo sviluppo rurale e, più in dettaglio, le *“Procedure e*

adempimenti per il regime di condizionalità” (art. 22) applicabili dalle Regioni e le *“Procedure e adempimenti per lo sviluppo rurale”* (art. 23) applicabili dalle Regioni e dalle Autorità di gestione dei programmi di sviluppo rurale, sentito l’Organismo Pagatore;

- la linea direttrice n. 1 del 15 settembre 2015 dei Servizi della Commissione europea (Linea direttrice per il riconoscimento) fornisce orientamenti, in particolare, nelle materie riguardanti *“Gli anticipi e le cauzioni”*, la *“Delega di funzioni”* e il *“Recupero dei crediti”* e il *“Registro dei debitori”*
- La determinazione di ARPEA n. 159 dell’11/08/2016 con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure SIGC PSR 2014/2020 e s.m.i.;
- La determinazione di ARPEA n. 155 dell’03/08/2016 con la quale è stato approvato il Manuale delle procedure controlli e sanzioni Misure non SIGC- PSR 2014/2020 e s.m.i.;
- La D.G.R. n. 94-3832 del 4/08/2016 che autorizza la stipula di accordi tra i settori della Regione e l’Arpea
- Dato e preso atto delle seguenti definizioni ai sensi dell’articolo 2 del Regolamento Delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione:
 - a) *“domanda di sostegno”*, si intende *“una domanda di sostegno o di partecipazione a un regime ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013”* di competenza dell’Autorità di Gestione;
 - b) *“domanda di pagamento”* si intende *“una domanda presentata da un beneficiario per ottenere il pagamento da parte delle autorità nazionali a norma del regolamento (UE) n. 1305/2013”* di competenza dell’Organismo pagatore;
 - c) *“Procedure in caso di debiti”* le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall’Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *‘Procedure in caso di debiti’* contemplate nell’Allegato I, Punto 2, lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;
 - d) *“Procedure in materia di anticipi e cauzioni”* le procedure applicabili in conformità di quanto previsto dall’Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle *‘Procedure in materia di anticipi e cauzioni’* contemplate nell’Allegato I, Punto 2, lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014, osservando le procedure fornite dalla stessa Agenzia;
 - e) *“Controlli”* relativi al FEASR e ai fini della presente convenzione si intendono i controlli eseguibili sulle *domande di pagamento* nonché, per gli aiuti pluriennali, i controlli sul rispetto degli impegni a lungo termine, sul rispetto delle condizioni previste per il pagamento degli stessi, in conformità delle disposizioni comunitarie, nazionali e regionali, attraverso l’espletamento dei controlli di seguito:

Controlli istruttori comprendono

- Controlli amministrativi controlli formalizzati e automatizzati effettuati su tutte le domande, al fine di verificarne la conformità alle condizioni stabilite per la concessione degli aiuti; sono quindi volti ad accertare il rispetto dei requisiti, delle condizioni, degli impegni e degli adempimenti previsti in capo ai beneficiari.

Detti controlli comportano

- i “controlli informatici incrociati con i dati del Sistema Integrato di Gestione e Controllo – SIGC”;
 - i “controlli informatici” eseguibili mediante delle altre <banche dati informatizzate> indicate dalle autorità nazionali pertinenti;
 - la verifica dei documenti presentati;
 - la valutazione dei costi, i pagamenti eseguiti dai beneficiari”;
 - le “visite sul luogo dell’operazione” (in situ) finalizzate a “verificare visivamente che l’investimento sia stato portato a termine” per le “misure a investimento”, fermo restando che “almeno una <visita sul luogo dell’operazione > deve essere eseguita prima del pagamento finale”, salvo quanto previsto dall’art. 48 par. 5, comma 2 del regolamento UE 809/2016
- Controlli in loco :

per le “*misure a superficie*” si intendono, in particolare, i controlli da eseguire presso i beneficiari selezionati da Arpea, per verificare “*tutti gli impegni e gli obblighi di un beneficiario (concernenti le misure dello sviluppo rurale) che è possibile controllare al momento della visita*”, tenuto conto che “*gli impegni e gli obblighi che non possono essere controllati mediante il telerilevamento devono essere oggetto di un controllo fisico supplementare*”;

per le “*misure non connesse alle superfici e agli animali*” (investimenti, misure strutturali, o immateriali e trascinamenti) , si intendono, in particolare, i controlli da eseguire, da parte di funzionari diversi da quelli che hanno partecipato a controlli amministrativi sulla stessa operazione”, presso i beneficiari selezionati dall’Arpea , allo scopo di verificare l’ammissibilità dell’intervento, gli impegni e gli ulteriori obblighi necessari al riconoscimento del sostegno.

Controlli ex post il cui campione è selezionato da Arpea su operazioni connesse agli investimenti per verificare “il rispetto degli impegni contemplati dall’art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 o descritti nel programma di sviluppo rurale”.

Tutto ciò premesso quale parte integrante e sostanziale della presente convenzione , le parti
Convengono e stipulano

ART. 1
(Oggetto della delega)

Arpea delega all'Organismo delegato l'esecuzione delle attività come in appresso specificato:

- A) *L'istruttoria delle domande di pagamento* che comporta, l'esecuzione delle '*Procedure di autorizzazione delle domande*' contemplate nell'Allegato I, Punto 2, lettera A) del Regolamento (UE) n. 907/2014. Nell'attività istruttoria sono compresi i controlli amministrativi propri di tale fase autorizzativi come descritti e definiti in premessa.
- B) *La gestione delle garanzie presentate per il pagamento di anticipi* inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, in osservanza della procedura in materia di anticipi e cauzioni in conformità di quanto previsto dall' Allegato I, Paragrafo 2), lettera D) del Regolamento (UE) n. 907/2014;
- C) *La contestazione addebiti* inerenti l'applicazione del PSR 2014-2020 e precedenti, in conformità di quanto previsto dall'Allegato I, Paragrafo 1, lettera A), punto iii) e Allegato I, Paragrafo 2), lettera E) del Regolamento (UE) n. 907/2014 e, in particolare, dalle '*Procedure in caso di debiti*' del Regolamento (UE) n. 907/2014.

Tale attività comprende le contestazioni strettamente inerenti e consequenziali all'attività istruttoria e contempla la contestazione al beneficiario, il contraddittorio, la chiusura della pratica e la determinazione dell'indebito e relative sanzioni.

Le contestazioni derivanti da soggetti terzi (organi di polizia giudiziaria, della UE, del MIPAAF ecc.), compresa Arpea, saranno gestite nel rispetto delle disposizioni inerenti il procedimento amministrativo come regolamentate dall' ordinamento dell'organismo delegato e mediante apposite procedure impartite da Arpea anche a seguito dell'aggiornamento del Manuale delle procedure di recupero di Arpea (D.D. n. 45 del 04/03/2016).

L'attività delegata è quella dell'Allegato 1 – Tabella delle competenze alla presente convenzione.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 60 del Regolamento UE 809/2014 l'ARPEA effettuerà supervisione su tutte le attività e fasi delegate all'OD. Rimangono in capo ad ARPEA le attività inerenti i controlli in loco e i controlli ex post, compresi i controlli della contabilità e i controlli amministrativi a campione di cui all'art. 60 del Regolamento UE 809/2014 nonché di recupero coattivo/giudiziario di contributi e premi, susseguenti la fase amministrativa di contestazione dell'indebito percepimento di contributi, inoltre le funzioni di autorizzazione finale, di esecuzione e di contabilizzazione dei pagamenti.

ART. 2

(Durata, recesso, risoluzione, modifiche)

1. La presente Convenzione decorre dalla data di sottoscrizione e avrà durata a tutto il 30 giugno 2024, (data ultima della certificazione dei pagamenti imputati al fondo FEASR per il periodo di programmazione 2014-2020) salvo proroghe .

2. Il recesso anticipato deve essere comunicato formalmente ad Arpea entro il 30 giugno di ciascun anno e avrà effetto dall'inizio dell'anno finanziario successivo.

3. Le Parti si riservano la facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 c.c., in caso di inadempimento degli obblighi assunti, ovvero in caso di sopravvenuti motivi oggettivi impeditivi.

4. Le Parti, di comune accordo, potranno modificare i termini di vigenza della presente convenzione, come pure le modalità di espletamento delle attività delegate .

ART. 3

(Dichiarazioni e obblighi dell'Organismo delegato)

1. L'Organismo delegato con la sottoscrizione della presente convenzione dichiara di accettare espressamente la delega delle attività da parte di Arpea e di essere a conoscenza che gli adempimenti previsti dalla delega sono eseguibili sulla base delle istruzioni contenute nei *manuali* e nelle *istruzioni operative* di riferimento di Arpea.

2. L'Organismo delegato, dichiara altresì di obbligarsi, ad eseguire le attività specificate nell'Allegato 1.- Tabella delle competenze.

ART. 4

(Istruttoria modalità e termini)

1. Con l'attività istruttoria viene fissato l'importo dei pagamenti e a tal fine devono essere controllati il rispetto degli impegni assunti, il mantenimento dei requisiti dichiarati nella domanda di pagamento, i criteri di ammissibilità specifici definiti nel Programma di Sviluppo Rurale e nei bandi regionali, conformemente alle procedure (manuali e disposizioni operative di Arpea) .

2. Il procedimento istruttorio, sarà formalmente avviato con l'apertura del sistema informatico per tale fase e si completerà con la determinazione del contributo, l'inserimento del beneficiario in un elenco di

liquidazione approvato con l'emanazione di un provvedimento espresso proprio dell'ordinamento del Settore, la comunicazione al beneficiario e la trasmissione dell'elenco di liquidazione ad Arpea.

3. Tali operazioni saranno eseguite utilizzando le apposite funzionalità disponibili sul sistema SIAP.

L'istruttoria si chiuderà formalmente con l'autorizzazione di un elenco di liquidazione entro 180 giorni dall'avvio, cui seguirà la comunicazione al beneficiario dell'importo del contributo o dell'esclusione dal medesimo.

4. L'istruttoria delle domande di pagamento anticipo si deve chiudere entro 60 giorni dalla data di apertura del sistema informatico relativo a tale fase.

Art. 5

(Controlli)

Procedure controlli

Misure non connesse alle superfici e agli animali (investimenti, misure strutturali o immateriali e trascinamenti).

Visita in sito deve essere eseguita per tutte le domande di pagamento ammesse, salvo diversa prescrizione derogatoria di Arpea e per fattispecie definite. E' finalizzata alla verifica della realizzazione dell'intervento richiesto a contributo e della sua coerenza con le spese dichiarate dal beneficiario. Deve essere eseguita prima della chiusura dell'istruttoria e comunque prima della determinazione del contributo.

L'organismo delegato deve chiudere i controlli immettendone le risultanze sul sistema informativo, secondo le istruzioni operative stabilite da Arpea. I termini della visita in sito sono ricompresi nei termini istruttori.

Art. 6

(Impegni dell'organismo delegato)

L'organismo delegato si impegna:

1. ad assicurare l'accessibilità dei documenti informatici e cartacei nonché la conservazione di questi ultimi in modo da garantirne la sicurezza, l'integrità, la validità e la leggibilità nel tempo ai sensi della normativa comunitaria;

2. a rispettare, nell'esercizio delle attività delegate, gli obblighi stabiliti nell'Allegato I, par. 1, lettera (B), del Regolamento Delegato (UE) n. 907/2014 citato in premessa, con particolare riferimento alla separazione delle funzioni, al conflitto di interessi, alla descrizione delle mansioni per ogni funzionario e alla tracciabilità del lavoro svolto da ciascun incaricato del controllo;

3. ad impiegare nello svolgimento delle attività delegate risorse umane adeguate per l'esecuzione delle operazioni e con competenze tecniche per i differenti livelli operativi di cui all'allegato I, Punto 1, lettera B annesso al Reg. Del. (UE) 907/2014 e a comunicare ad Arpea il nominativo, le mansioni ed il ruolo di ogni

singolo soggetto incaricato nonché del responsabile del procedimento istruttorio e dei controlli come da Allegato 2 – Dotazione risorse umane;

4. a garantire l'efficiente e corretta gestione ed esecuzione delle attività delegate, descritte nell'Allegato 1- Tabella delle competenze alla presente Convenzione e nei manuali procedurali di Arpea. L'organismo delegato è pienamente responsabile nei confronti dell'Arpea del corretto e legittimo svolgimento delle attività delegate.

ART. 7

(Interscambio dei dati)

1. L'ARPEA e l' Organismo Delegato si impegnano allo scambio via telematica dei dati delle *domande* utili alla gestione delle informazioni delle richieste di sostegno presentate ed ammesse, dei pagamenti eseguiti e dei controlli antecedenti e successivi agli stessi, nonché dei dati concernenti i relativi fascicoli di riferimento, con particolare riguardo agli esiti dei controlli eseguiti, ai pagamenti ammessi, autorizzati ed effettuati, all'aggiornamento dello stato di utilizzazione delle risorse finanziarie regionali disponibili, utilizzate e residue e alle altre informazioni relative alla gestione finanziaria del cofinanziamento.

2. A tal fine le Parti si danno reciproca garanzia circa la veridicità dei dati oggetto di scambio e la loro rispondenza a quanto richiesto dalla normativa comunitaria e nazionale ai fini del pagamento delle provvidenze previste nell'ambito del sostegno allo sviluppo rurale a carico del FEASR, per le misure previste dalle programmazioni del PSR 2014 - 2020.

3. Lo scambio di dati può riguardare anche le informazioni afferenti le domande del regime di pagamento unico.

ART. 8

(Verifica delle attività)

1. Per quanto attiene alle attività oggetto di delega, l'Organismo Delegato, anche ai fini della completa e corretta redazione della dichiarazione di gestione da parte del Direttore dell'Arpea ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 primo comma, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1306/2013, si impegna ad adottare ogni utile strumento per consentire l'effettuazione, da parte dell'Arpea, dei "*controlli di secondo livello*" previsti dalla normativa comunitaria e ad adottare gli eventuali interventi correttivi necessari, richiesti dall'Arpea; si impegna altresì a supportare i controlli richiesti nell'ambito dell'attività di *audit* prevista all'interno del piano annuale di controlli predisposto dall'Area Controllo Interno.

2. Si impegna altresì a ottemperare ad eventuali richieste formulate da parte delle istituzioni comunitarie o nazionali e dell'Organismo di certificazione, anche in occasione di verifiche e ispezioni, rendendo

disponibili tempestivamente, anche per via telematica, tutte le informazioni, la documentazione e il supporto tecnico necessari per lo svolgimento degli *audit* e/o la riverifica delle attività di controllo svolte dall'Organismo delegato.

ART. 9

(Manuali, procedure e controlli)

1. L'Organismo Delegato conferma che:

a) per l'applicazione del PSR 2014-2020, applicherà i manuali, le ulteriori procedure e controlli redatti da Arpea, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.

b) per l'esecuzione degli adempimenti connessi al *recupero dei crediti* derivanti dall'applicazione del PSR 2007-2013 e dal PSR 2014-2020 si applicano le disposizioni, i manuali e le ulteriori specifiche procedure impartite da Arpea, nonché le pertinenti disposizioni di aggiornamento alla normativa comunitaria, nazionale, regionale.

2. Le Parti potranno elaborare o approvare, d'intesa tra loro, ulteriori documenti utili alla corretta ed efficace applicazione della presente Convenzione.

3. L'adozione della manualistica e delle procedure inerenti l'attività delegata sarà preventivamente sottoposta e condivisa con l'Organismo delegato.

ART. 10

(Conflitto d'interessi)

1. L'Organismo delegato garantisce di adottare le misure atte a informare il proprio personale dell'obbligo di segnalare tempestivamente situazioni che possono comportare il rischio di un conflitto di interesse nello svolgimento delle attività delegate e si impegna a trasmettere ad Arpea le segnalazioni di conflitto di interesse anche potenziale.

2. Si impegna inoltre a far sottoscrivere al personale di cui sopra apposita dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 46, del DPR 445/2000, attestante l'impegno alla segnalazione.

3. Il personale deve considerarsi a rischio di conflitto d'interessi allorquando la domanda di pagamento da trattare e/o i controlli da effettuare comportino anche solo una delle seguenti situazioni:

- a. titolarità/rappresentanza legale del richiedente;
- b. compartecipazione finanziaria e/o patrimoniale al richiedente;
- c. parentela entro il quarto grado, e di affinità, entro il secondo grado con il richiedente;
- d. prestatore di attività professionale a favore del richiedente;

e. rapporto di coniugio o convivenza col richiedente.

ART. 11

(Riduzione del tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale)

Al fine di ridurre il tasso di errore nelle misure di sviluppo rurale, le Parti, per quanto di rispettiva competenza, si impegnano a condividere le informazioni necessarie e, più in generale, a cooperare per raggiungere l'obiettivo. Linea Diretrice n. 1 del 10.10.2016.

ART. 12

(Oneri aggiuntivi)

Il presente atto non comporta oneri aggiuntivi a carico delle Parti.

ART. 13

(Responsabilità)

1. Nello svolgimento delle attività oggetto della presente Convenzione le Parti, garantiscono che queste si conformano alla regolamentazione comunitaria ed alle disposizioni specifiche impartite per lo svolgimento delle attività medesime, in modo che siano salvaguardati gli interessi finanziari della Comunità Europea e dell'erario nazionale in tal senso l'Organismo delegato redige, altresì la relazione annuale dell'attività.

2. Qualora, a seguito di “*verifiche di conformità*”, “*audit finanziari*” o “*inchieste ad hoc*” svolte dalle competenti istituzioni comunitarie o nazionali siano rilevate infrazioni, irregolarità o frodi che comportino “*rettifiche finanziarie*” sulle somme erogate ai beneficiari a qualsiasi titolo, anche mediante riduzione dei rimborsi delle spese rendicontate, in sede di liquidazione dei conti da parte della Commissione Europea, a carico dell'ARPEA, quest'ultima si rivarrà sull'organismo delegato responsabile della inesatta o indebita effettuazione dell'attività.

ART. 14

(Atti aggiuntivi)

1. Le Parti concordano che il recepimento di eventuali modifiche alla presente Convenzione, in caso di emanazione di successive disposizioni comunitarie, nazionali o dell'Organismo di coordinamento o di ARPEA regolanti la materia, avverrà mediante appositi atti anche aggiuntivi alla presente Convenzione, preventivamente condivisi ed approvati con le modalità di rito.

2. In base alle disposizioni previste dall' Allegato 1, art. 1, punto 3, lett. B, ii) del regolamento (UE) n. 907/2014 ARPEA, nello svolgimento delle attività delegate nell'ambito della presente convenzione, l'Organismo

delegato deve rispettare i requisiti in materia di sicurezza delle informazioni di cui allo Standard Internazionale ISO IEC 27001.

ART. 15

(Attività aggiuntive)

Eventuali attività non espressamente previste nella presente Convenzione saranno oggetto di specifici Accordi di volta in volta formalizzati.

ART. 16

(Informativa sul trattamento dei dati personali)

1. L'Organismo delegato si conforma, agli effetti della presente Convenzione, alle disposizioni del "*Codice in materia di protezione dei dati personali*" di cui al Decreto Legislativo n. 196/2003 e s.m.i. con particolare riguardo alle norme sull'eventuale comunicazione e diffusione a terzi dei dati detenuti nelle banche dati, ai sensi di quanto previsto dall'art. 25 del Decreto medesimo.

2. Ai sensi del predetto provvedimento, il trattamento dei dati personali contenuti nelle banche dati sarà improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza, nel rispetto delle norme di sicurezza prescritte nella legge medesima.

3. L'Organismo Delegato comunica ad Arpea il nominativo del responsabile del trattamento interno dei dati.

ART. 17

(Sistemi di gestione e di comunicazione)

1. Le parti convengono che per le necessarie comunicazioni inerenti le domande di pagamento, si avvalgono, salvo cause di forza maggiore, del Sistema informativo agricolo piemontese (SIAP).

2. I mezzi di comunicazione utilizzati, in relazione al contenuto della comunicazione, sono: -) la posta elettronica certificata (PEC); -) la posta elettronica ordinaria; -) la pubblicazione sul SIAP

ART. 18

(Clausole finali)

La presente Convenzione redatta in carta libera gode delle agevolazioni in materia di imposta di bollo e di registro ai sensi della normativa vigente. Le premesse e gli allegati fanno parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 19

(Allegati)

Costituiscono parte integrante e sostanziale, ma non esclusiva, alla presente Convenzione gli allegati di seguito elencati:

Allegato 1 - Tabella delle competenze

Allegato 2 - Dotazione risorse umane

Allegato 3- Oggetto: dichiarazione in merito al conflitto d'interesse con lo svolgimento dell'attività delegata da Arpea

Letto, confermato e sottoscritto.

Torino 30/03/2017,

ARPEA – AGENZIA REGIONALE PIEMONTESE EROGAZIONI IN AGRICOLTURA

Valter Galante

GRUPPO DI AZIONE LOCALE _____